

Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2023, n. 3-6407

**Legge regionale 54/1975, articolo 6, comma 7-ter. Approvazione delle modalita' di calcolo dell'indennita' spettante ai proprietari delle superfici oggetto di realizzazione di aree di laminazione controllata per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprieta'.**

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso, che:

l'articolo 44 del DPR 327/2001 (cd. Testo unico espropriazioni) stabilisce che è dovuta un'indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà;

il comma 7 ter dell'articolo 6 della legge regionale 54/1975, aggiunto dall'articolo 51, comma 1, della legge regionale 19/2018 prevede lo strumento normativo regionale per il riconoscimento di indennità ai proprietari delle aree destinate alla laminazione delle piene per la limitazione del diritto di proprietà che ne consegue;

tale comma prevede che le procedure espropriative, da attivare per la realizzazione di aree di laminazione controllata hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà;

in particolare è stabilito che ai proprietari delle aree è corrisposto un indennizzo pari a un terzo dell'indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione e che tale indennizzo può essere incrementato fino al massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell'opera idraulica; è disposto inoltre che le modalità di calcolo dell'indennità, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione, sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

Richiamato che:

per "laminazione delle piene" si intende l'azione esercitata da opere nel corso d'acqua che creano una capacità di accumulo in grado di ridurre, ritenendone una parte, i deflussi di piena verso valle; tale effetto può essere generato, oltre che da invasi artificiali destinati alla produzione di energia e/o all'approvvigionamento di risorsa idrica, anche da invasi all'uopo realizzati (noti come "serbatoi di piena" o "casse di espansione"), che costituiscono le cosiddette "aree di laminazione controllata";

tali aree di laminazione controllata sono costituite da qualsiasi misura volta ad ampliare le aree di laminazione naturale e rappresentano misure strutturali di difesa del suolo di tipo "attivo", in quanto sono finalizzate a regolare le modalità di deflusso in piena; esse incidono sull'idrogramma di piena a valle dell'opera stessa, ed in particolare riducono la portata al colmo con conseguente beneficio sia in termini di riduzione delle sollecitazioni sulle opere esistenti a valle, sia in termini di minore estensione delle aree esondabili in naturalità;

per le aree corrispondenti alle superfici interessate da manufatti idraulici (argini opere di regolazione), la stabilità delle opere e la necessità di una loro manutenzione ne rendono necessaria l'acquisizione con l'esproprio per ragioni di pubblica utilità; per le superfici (qualora non interessate a loro volta da interventi quali scavi per aumentare i volumi disponibili), che possono mantenere la loro destinazione produttiva ma che sono soggette a limitazioni d'uso per effetto della possibilità di essere allagate, è necessario invece procedere con indennizzi definiti mediante una sorta di vincolo di allagamento.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore "Difesa del Suolo" il sopra richiamato indennizzo non risolve invece le problematiche inerenti alla prosecuzione dell'attività produttiva svolta dalle aziende agricole, siano esse proprietarie o affittuarie, nonché dei gestori delle

infrastrutture agricole in quanto questi non possono usufruire delle assicurazioni agevolate e degli interventi compensativi finalizzati a ristorare i danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole colpite da eventi alluvionali ai sensi del D.lgs. 102/2004.

Richiamato, inoltre, che, riguardo alle modalità di calcolo dei suddetti indennizzi, alcune Regioni hanno adottato dei provvedimenti ad hoc, in particolare:

- la Regione Toscana (DGR n. 3 del 07/01/2020, "Modalità di calcolo dell'indennità di allagamento (art. 31, comma 4, della l.r. n. 67/2003)");

- la Regione Veneto (DGR n. 2373 del 29/12/2011, "l.r. 16 agosto 2007 n. 20 - art. 3. Adeguamento dei criteri di determinazione delle indennità di servitù di allagamento per la realizzazione di interventi per la laminazione delle piene");

- la Regione Marche (art. 16-bis della l.r. 13/1999 introdotto dall'art. 1, c.1, della l.r. 35/2017, riguardante il "Regime indennitario per la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico").

Dato, inoltre, che, al fine di individuare, in attuazione a quanto previsto dalla citata legge regionale, le specifiche modalità di calcolo dei suddetti indennizzi, in relazione alla pericolosità idraulica rilevata, il sopra richiamato Settore "Difesa del Suolo", con il supporto del Settore "Attività Giuridica e Amministrativa" e del Settore "Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in Agricoltura" della Direzione Agricoltura e Cibo, ha provveduto alla redazione del documento contenente i criteri e le modalità di calcolo dell'indennizzo spettante ai proprietari delle aree oggetto di realizzazione di aree di laminazione controllata, per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà, tenuto conto che le disposizioni in esso contenute troveranno applicazione nei riguardi dei progetti di aree di laminazione controllata che saranno approvati a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del provvedimento che le approva.

Ritenuto pertanto di approvare, in attuazione dell'articolo 6, comma 7-ter, della legge regionale 54/1975, il documento recante "Criteri e modalità di calcolo dell'indennizzo spettante ai proprietari delle superfici oggetto di realizzazione di aree di laminazione controllata per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà", allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, stabilendo che le disposizioni in esso contenute troveranno applicazione nei riguardi dei progetti di aree di laminazione controllata che saranno approvati a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della presente deliberazione.

Visto il D.lgs. n. 152/2006;

vista la D.G.R. n. 9-12658 del 30/11/2009;

vista la D.G.R. n. 31-6223 del 22/12/2017.

Dato che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

di approvare, in attuazione dell'articolo 6, comma 7-ter, della legge regionale 54/1975, il documento recante "Criteri e modalità di calcolo dell'indennizzo spettante ai proprietari delle superfici oggetto di realizzazione di aree di laminazione controllata per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà", allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, stabilendo che le disposizioni in esso contenute troveranno applicazione nei riguardi dei progetti di aree di laminazione controllata che saranno approvati a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della presente deliberazione;

- di demandare alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore “Difesa del Suolo” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

## Allegato

**“Modalità di calcolo dell'indennizzo spettante ai proprietari delle aree oggetto di realizzazione di aree di laminazione controllata per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà”**

### 1. Premessa

Il comma 7-ter dell'art. 6 della lr 54/1975, aggiunto dall'art. 51, comma 1, della lr 19/2018, prevede quanto segue:

*"Le procedure espropriative da attivare per la realizzazione di aree di laminazione controllata hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà. Tali limitazioni sono iscritte ai pubblici registri immobiliari a cura dell'ente realizzatore dell'opera. Ai proprietari delle aree è corrisposto un indennizzo pari a un terzo dell'indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo può essere incrementato fino al massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all'aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell'opera idraulica. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell'indennità nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione."*

Le superfici soggette a periodico allagamento a seguito della realizzazione di aree di laminazione, per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà e che possono mantenere la loro peculiarità produttiva, sono pertanto soggette alle limitazioni del diritto di proprietà. Tali limitazioni sono iscritte ai pubblici registri immobiliari a cura dell'ente realizzatore dell'opera.

Di seguito, vengono definiti, in attuazione del suddetto disposto normativo, i criteri e le modalità di calcolo dell'indennizzo spettante ai proprietari delle aree oggetto di realizzazione di bacini di laminazione controllata, per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà.

### 2. Modalità di calcolo dell'indennizzo

Alla luce del disposto di cui al comma 7-ter dell'art. 6 della lr 54/1975, è necessario innanzitutto calcolare, per ogni particella catastale interessata dal potenziale allagamento indotto dalla realizzazione dell'opera idraulica, ma per la quale non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà, l'indennità di espropriazione (*IE*) ai sensi del DPR 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", secondo i criteri ivi previsti (artt. 37-40).

L'indennizzo da corrispondere per il solo allagamento (*IA*) è pari al prodotto della suddetta indennità di espropriazione (*IE*) moltiplicata per un coefficiente *C*, variabile da un minimo di 1/3 ad un massimo di 2/3, in maniera proporzionale all'aumentare della frequenza di allagamento.

$$IA = IE \times C$$

La frequenza (o probabilità) di allagamento *FA* è l'inverso del tempo di ritorno *TR*, definito come la durata media, in anni, del periodo in cui il valore della variabile idrologica di riferimento (in questo caso il tirante idrico) viene superato una sola volta:

$$FA = \frac{1}{TR}$$

Detto *TRa* il tempo di ritorno nelle condizioni attuali e *TRp* il tempo di ritorno nelle condizioni di progetto e posto di valutare le aree di allagamento entro un *range* di tempi di ritorno variabile da un

minimo di 10 anni (cui corrisponde una frequenza pari a 0,1) ad un massimo di 200 anni (cui corrisponde una frequenza pari a 0,005), si ha che la massima variazione delle frequenze di allagamento è pari a 0,095.

L'incremento dell'indennizzo rispetto al valore di base (pari a un terzo del valore di esproprio) sarà pertanto proporzionale alla differenza tra la frequenza di allagamento nello stato di progetto e la frequenza di allagamento nello stato attuale, normalizzata rispetto alla suddetta variazione massima, fino al massimo di un ulteriore terzo, ossia:

$$\text{se } TRp < TRa \quad \rightarrow \quad C = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{\frac{1}{TRp} - \frac{1}{TRa}}{\max\left(\frac{1}{TRp} - \frac{1}{TRa}\right)} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \times \frac{\frac{1}{TRp} - \frac{1}{TRa}}{0,095}$$

$$\text{se } TRp \geq TRa \quad \rightarrow \quad C = \frac{1}{3}$$

Rappresentando in forma tabellare i valori del coefficiente C, si ha:

coefficiente C		TRp [anni]				
		10	20	50	100	200
TRa [anni]	10	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333
	20	0,509	0,333	0,333	0,333	0,333
	50	0,614	0,439	0,333	0,333	0,333
	100	0,649	0,474	0,368	0,333	0,333
	200	0,667	0,491	0,386	0,351	0,333

Per stabilire l'aumento della frequenza di allagamento determinato dalla realizzazione dell'area di laminazione controllata, è necessario quindi che vengano valutate le aree di allagamento per diversi tempi di ritorno TR (10-20-50-100-200 anni), sia nello stato attuale sia nello stato di progetto (TRa e TRp), in modo tale da poter associare a ciascuna particella catastale il tempo di ritorno con il quale essa risulta allagabile allo stato attuale e in quello di progetto.

### 3. Casi particolari

Qualora dalle simulazioni idrauliche effettuate, risulti che alcune aree, nelle condizioni di progetto o in quelle attuali, siano allagabili con tempi di ritorno inferiori a quello minimo sopra ipotizzato ovvero superiori a quello massimo sopra ipotizzato, si dovrà modificare di conseguenza la variazione massima di frequenza e quindi il denominatore del secondo termine del coefficiente C.

Qualora una particella risulti allagabile solo parzialmente oppure porzioni di una stessa particella siano potenzialmente allagabili con tempi di ritorno diversi, l'indennità deve essere calcolata per ogni singola porzione omogenea.

### 4. Aspetti applicativi

Gli indennizzi per l'apposizione del vincolo di allagamento sono corrisposti ai proprietari ai quali, con gli interventi proposti, viene garantita la coltivabilità del fondo e la permanenza delle aziende presenti nell'area.

Sono di norma consentite tutte le attività agricole e quelle ad esse collaterali e compatibili, nel rispetto delle caratteristiche dei suoli e della corretta regimazione delle acque.

Fatte salve le ordinarie pratiche agricole, non sono ammessi:

- sbancamenti o rialzamenti dei terreni che pregiudichino la funzionalità delle opere idrauliche;
- interventi di modifica della superficie permeabile delle opere idrauliche;
- interventi che prevedano la trasformazione irreversibile del terreno vegetale;
- interventi per la costruzione di nuovi edifici o manufatti di qualunque genere;
- deposito o stoccaggio fisso di materiali o mezzi che potrebbero essere sollevati e trasportati durante l'evento di piena.

Le limitazioni del diritto di proprietà avvengono mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari del vincolo di allagamento a cura dell'ente realizzatore dell'opera. L'atto di apposizione del vincolo richiama i divieti e gli usi consentiti all'interno di tali aree in conformità con quanto previsto nell'atto di approvazione dell'opera idraulica.

## **5. Ulteriori indicazioni**

L'indennizzo da riconoscere per l'apposizione del vincolo di allagamento deriva non solo dalla limitazione imposta all'uso del bene (ad esempio, la vanificazione dell'uso edificatorio dell'area) e quindi dalla conseguente perdita di valore del fondo, ma anche dalla possibilità che la produzione ottenibile sul fondo venga in qualche misura danneggiata o completamente distrutta in seguito alla sommersione della superficie.

Ai sensi dell'art. 6, c. 7ter, della Lr 54/1975 e dell'art. 44, c.1. del DPR 327/2001, tuttavia, tale indennizzo relativo alla diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà è riconosciuto ai soli proprietari delle aree soggette alla laminazione controllata.

Per quanto riguarda specificatamente i conduttori qualora affittuari, è quindi opportuno che, una volta apposto il vincolo di allagamento, si proceda ad una revisione dei contratti di affitto in essere (ad esempio prevedendone una riduzione), al fine di tener conto degli eventuali danni occorsi alle coltivazioni in caso di attivazione della cassa.